



Decreto Dirigenziale n. 177 del 06/07/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

AUTOMERCATO ITALIANO DI FRANZESE ROCCO & C. SNC - DINIEGO
ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL D.LGS.
209/03 DEL CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI
USO, SITO IN CRISPANO (NA) ALLA VIA PROVINCIALE N. 53 - AUTORIZZAZIONE
PROVVISORIA ALLA PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PER ANNI
TRE (3) IN ATTESA DELLA DELOCALIZZAZIONE - ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209, "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", ha recepito le direttive comunitarie in materia;
- b. che il citato d.lgs. al comma 1 dell'art. 15 ("Disposizioni transitorie e finali") disponeva che i titolari dei centri di raccolta e impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso, presentassero entro sei mesi alla Regione una nuova domanda di autorizzazione, corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni e prescrizioni contenute nel decreto suindicato;
- c. che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, "*Norme in materia ambientale*", all'art. 208 disciplina l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- d. che con delibera della Giunta regionale della Campania n. 1411/2007 sono state definite le procedure amministrative per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- e. che la **Automercato Italiano di Franzese Rocco & C. snc**, legalmente rappresentata dal sig. Rocco Franzese, nato a Cardito il 18.11.1954, titolare del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Crispano (NA) alla via Provinciale n. 53, individuato al foglio 3 particella 92 del NCT, della superficie complessiva di circa mq 1.200,00, in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs. 209/03, con istanza acquisita agli atti in data 12.01.2004 prot. 17610 ha presentato, ai sensi dell'art. 15 citato decreto, domanda di esame del progetto di adeguamento dell'impianto, già autorizzato con decreti n. 145/DEC del 6.11.1997 e n. 172/DEC del 5.11.1998 del Presidente della Giunta Regionale della Campania Commissario di Governo;
- f. che, nelle more della definizione dell'istruttoria del progetto di adeguamento alle norme di cui al Dlgs. 209/03, questo Settore con D.D. n. 810 del 23/10.2009 ha rilasciato alla società 12 mesi di proroga dell'esercizio dell'attività;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 15.05.2009 e conclusasi il 30.03.2011, i cui verbali si richiamano, esaminata la documentazione progettuale acquisita in data 19.06.2009 prot. 540629:
 - a.1 la Provincia di Napoli, con nota telefax prot. 38142 del 30.03.11, ha trasmesso il proprio parere non favorevole motivato con la non idoneità urbanistica del sito ricadente in zona G3 (espansione semiestensiva) facente parte di zona omogenea cat. C residenziale
 - a.2 il Comune di Crispano ha rappresentato che il sito su cui sorge l'impianto non è compatibile con l'attività svolta in quanto, pur trovandosi in periferia, è vicino ad abitazioni e non è destinato ad insediamenti produttivi ed artigianali; che per tali insediamenti il Comune ha destinato un'apposita zona PIP in località Tavernola, per la quale è stato già approvato il piano di lottizzazione, sono state realizzate le infrastrutture primarie e dovrebbero concludersi entro sei mesi le procedure di assegnazione dei lotti; che la società ha presentato l'11.02.2008 richiesta prot. 1025 per l'assegnazione di un lotto. Il Comune, pertanto, ha dichiarato che l'impianto si deve delocalizzare e, nelle more della delocalizzazione, ha espresso il proprio parere favorevole alla continuazione dell'attività nell'attuale sito;
 - a.3 per l'esercizio provvisorio dell'attività nell'attuale sito, stimato in anni tre, l'ARPAC, il Comune e la Regione hanno ritenuto necessario richiedere ulteriore documentazione tecnica e dare prescrizioni, ai fini della tutela ambientale;
 - a.4 l'ATO non ha mai partecipato alle sedute e l'Asl non ha espresso il parere definitivo;
 - a.5 a conclusione dei lavori la Conferenza ha espresso parere non favorevole all'approvazione del progetto di adeguamento al D.lgs. 209/03 per la non compatibilità sito/impianto e ha prescritto la delocalizzazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, citato decreto, da attuarsi entro tre anni dalla data del presente provvedimento;

CONSIDERATO

- a. che la **Automercato Italiano di Franzese Rocco & C. snc**, con nota acquisita al prot. n. 369558 del 10.05.11, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza, ai fini dell'esercizio provvisorio nelle more della delocalizzazione;
- b. che l'ARPAC con nota prot. 18254 del 18.05.11 ha comunicato che le emissioni acustiche dell'impianto rientranti nella classe IV (area di intensa attività) sono nella norma; che il piano di dismissione presentato è esaustivo; che la pavimentazione delle aree coperte utilizzate per il deposito/stoccaggio di ricambi/rifiuti e per il trattamento di veicoli fuori uso è realizzato con massetto in calcestruzzo con sottostante membrana in HDPE; che la ditta ha presentato richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo (in Conferenza è stato chiesto alla società di dotarsi dell'autorizzazione allo scarico nella fogna pubblica per le acque di piazzale che attualmente confluiscono, previa disoleazione, in una vasca a tenuta);
- c. che il Comune, nell'ambito dei propri poteri pianificatori, ha individuato un'apposita zona PIP ove devono essere realizzati gli impianti di cui si tratta e, a tal fine, la società ha presentato richiesta di assegnazione lotto;

PRESO ATTO

- a. che la **Automercato Italiano di Franzese Rocco & C. snc** ha presentato polizza fidejussoria n. 20543, emessa in data 24.05.11 dalla Compagnia City Insurance, per l'importo di euro 9.000,00 (novemila/00), **con scadenza 24.05.11**, in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania a garanzia degli obblighi e degli oneri derivanti dall'esercizio dell'attività, e appendice di rettifica n. 1 emessa in data 22.06.11 con la quale **la scadenza è estesa al 31.07.2015**;
- b. che, ai sensi della normativa antimafia, con nota prot. 217271 del 18.03.11 è stata richiesta informativa al Prefetto di cui all'art. 10 DPR 03.06.1988 n. 252;

RITENUTO

- a. di denegare, in base alle risultanze istruttorie della Conferenza di servizi e per mancata compatibilità sito/impianto e per quanto su considerato, l'approvazione del progetto di adeguamento alle norme del D.Lgs. 209/2003 del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Crispano (NA) alla via Provinciale n. 53, su suolo riportato al foglio 3 particella 92 del NCT, di circa mq. 1200,00, presentato dalla **Automercato italiano di Franzese Rocco & C. snc** in data 12.01.2004 prot. 17610, integrato in data 19.06.2009 prot. 540629 e in data 10.05.2011 prot.369558;
- b. di prescrivere la delocalizzazione dell'impianto di cui al punto precedente da realizzarsi entro tre anni dalla data del presente provvedimento;
- c. autorizzare, nelle more della delocalizzazione, l'esercizio provvisorio dell'attività per anni 3 (tre) nell'attuale sito, a decorrere dalla data del presente provvedimento;

VISTI

il D.lgs. n. 209 del 24.06.2003 e s.m.i.;
il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
la Delibera di G.R.C. n. 1411 del 27.07.2007;
il D.D. n. 9 del 20.04.2011 del Coordinatore dell'A.G. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **denegare**, in base alle risultanze istruttorie della Conferenza di servizi e per mancata compatibilità sito/impianto e per quanto su considerato, l'approvazione del progetto di

adeguamento alle norme del D.Lgs. 209/2003 del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Crispano (NA) alla via Provinciale n. 53, su suolo riportato al foglio 3 particella 92 del NCT, di circa mq. 1200,00, presentato dalla **Automercato italiano di Franzese Rocco & C. snc** in data 12.01.2004 prot. 17610, integrato in data 19.06.2009 prot. 540629 e in data 10.05.2011 prot.369558;

2. **prescrivere** la delocalizzazione dell'impianto di cui al punto precedente da realizzarsi entro tre anni dalla data del presente provvedimento;
3. **autorizzare**, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Dlgs. 209/03, nelle more della delocalizzazione, la **Automercato italiano di Franzese Rocco & C. snc**, , all'esercizio provvisorio dell'attività nell'attuale sito, ubicato in Crispano alla via Provinciale n. 53, per anni 3 (tre) decorrenti dalla data del presente provvedimento;
4. **stabilire** che:
 - 4.1 nell'area dell'impianto di circa 1.200,00 mq possono essere stoccati contemporaneamente non più di n. 30 (trenta) veicoli fuori uso (Cod. CER 160104*);
 - 4.2 le operazioni per la messa in sicurezza degli autoveicoli di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 2 lettera a) D.Lgs. n.209/2003, devono essere effettuate al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla presa in carico;
 - 4.3 fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 15, del D.Lgs. 209/03 e s.m.i, i rifiuti derivati dal trattamento dei veicoli fuori uso e stoccati all'interno dell'impianto devono essere quelli di seguito elencati, ciascuno contraddistinto con il codice CER:

Codice CER	Descrizione
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
16.01.07*	Filtri dell'olio

16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. "air-bag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03*

5 richiamare tutti i provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati alla società in oggetto per l'esercizio dell'attività di autodemolizione, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme e invariate;

6 prescrivere che:

- 6.1 le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3 co. 1 lettera f) D.Lgs. 209/03, devono essere svolte in conformità ai principi generali previsti dall'art. 178 co. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle pertinenti prescrizioni dell'allegato 1, nonché degli obblighi di cui al co. 2 art. 6 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;
- 6.2 le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, individuate nell'allegato III D.Lgs. 209/03, devono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 s.m.i., e utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione, previste dall'articolo 80 Dlgs. n. 285/92;
- 6.3 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività devono essere assoggettati alla normativa sul Catasto Regionale Rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/06;
- 6.4 il carico e lo scarico dei rifiuti devono essere annotati nell'apposito registro, di cui all'art. 190 del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale deve essere accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
- 6.5 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art.

- 193 D.Lgs 152/06 e s.m.i., devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- 6.6 per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti la società si avvarrà del criterio quantitativo;
- 6.7 nell'impianto non potrà esservi contemporaneamente un numero di autoveicoli (CER 160104*) da trattare superiore a 30;
- 6.8 nelle more del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ATO allo scarico nella fogna pubblica delle acque di piazzale, le stesse, confluenti previa disoleazione in una vasca a tenuta, sono disciplinate dalla normativa in materia di rifiuti;
- 6.9 la società deve dotarsi di una procedura interna di controllo per la verifica con frequenza almeno semestrale dell'efficienza e della impermeabilizzazione delle due vasche a tenuta, comunicando preventivamente all'ARPAC la data di verifica;
- 6.10 verificare, con frequenza almeno annuale, lo stato di integrità delle aree di piazzale, delle pendenze e della resistenza meccanica del massetto di calcestruzzo di piazzale, comunicando preventivamente all'ARPAC la data di verifica;
- 6.11 nell'impianto non devono essere svolte attività di saldatura e/o di taglio con fiamma ad ossiacetilene;
- 6.12 per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta e dell'impianto di recupero di veicoli fuori uso;
- 6.13 il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva.
- 7 **notificare** il presente atto alla **Automercato italiano di Franzese Rocco & C. snc**;
- 8 **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Crispano (NA), all'ASL NA 2 Nord, all'ARPAC, all'ATO 2 e al PRA per quanto di rispettiva competenza, all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 212 D.lgs. 152/06 s.m.i. e all'Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del Dlgs.152/06 e s.m.i., procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore;
- 9 **inviare** per via telematica copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell'AGC Ecologia (05) e al BURC per la pubblicazione integrale.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi